

Versione anonimizzata

Traduzione

C-304/24 - 1

Causa C-304/24 [Barloup] ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrente:

LH

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

Fatti specifici della presente causa C-304/24:

La parte ricorrente, padre acquisito della figlia per la quale è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vive in Francia.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation]») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-304/24, è formulato come segue (pagine 6 e 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore transfrontaliero e la madre della figlia acquisita e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e la figlia, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici svolgevano un’attività lavorativa che procurava loro un reddito e che la madre percepiva un assegno alimentare mensile indicizzato di EUR 150 per la figlia, rispetto al quale occorreva tener conto del fatto *«che il padre biologico, a un certo momento, [ha] onorato i suoi impegni finanziari a favore degli interessati»*, che il padre era titolare di un diritto di visita e di alloggio abituale e che la famiglia ricostituita viveva nella casa assegnata alla moglie,
- hanno ritenuto che il fatto che il conto cointestato dei coniugi fosse alimentato dai due coniugi e che lo stipendio di LH fosse superiore a quello di sua moglie non implicava che egli dovesse provvedere al mantenimento della figlia acquisita, posto che il padre biologico di quest’ultima versava un assegno alimentare,
- hanno dichiarato che gli altri documenti prodotti *«costituiscono o normali spese domestiche cui la coppia deve far fronte o spese che non è stato provato siano state sostenute da LH per provvedere al mantenimento della [figlia], tra cui in particolare la sottoscrizione della polizza di responsabilità civile verso terzi estesa dell’automobile»*,

hanno dedotto dalla loro analisi che *«la constatazione secondo cui sono i genitori biologici a farsi carico delle spese di mantenimento del [figlio] non è rimessa in discussione dai documenti da cui si deve concludere che non è stato provato che sia LH a provvedere al mantenimento della figlia acquisita (...)»*.